CAMERA DEI DEPUTATI N. 3863

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, TURRONI, RODEGHIERO, GARRA

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* abrogativo

Presentata il 12 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La recente bocciatura da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione del decreto legislativo, che prevedeva l'attribuzione di funzioni amministrative alle regioni in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione del nuovo Ministero per le politiche agricole, dimostra che è ormai opportuno cambiare alcuni articoli della legge 25 maggio 1970, n. 352, che disciplina il *referendum*.

Il procedimento referendario è alquanto rigido: la Corte costituzionale deve decidere infatti entro il 10 febbraio (articolo 33 della legge). Questo porta alla necessità di una convocazione altrettanto rigida degli elettori, anche in considerazione che essi devono votare obbligatoriamente tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Questo è il senso della modifica dell'articolo 34 della legge prevista dall'articolo 1 della presente proposta di legge.

L'articolo 2 presenta invece problemi più complessi. Nella sentenza n. 68 del 1978 la Corte costituzionale ritenne illegittima la compressione del potere legislativo delle Camere: solo negli ultimi giorni, allo scopo di non ingenerare confusione negli elettori, tale facoltà può essere limitata, anche allo scopo di consentire all'Ufficio centrale ed alla Corte Costituzionale di esercitare i propri poteri di verifica.

La Corte inoltre ha dichiarato illegittimo l'articolo 39 della legge n. 352 del 1970 laddove non consente di verificare l'aderenza di un eventuale provvedimento legislativo sopravvenuto allo spirito del quesito referendario.

Per tale motivo si è reso necessario modificare interamente l'articolo 39, introducendo, al comma 1, il termine dei trenta giorni ed adeguando, tramite il comma 2, il testo della legge alla sentenza della Corte, ovviamente introducendo un termine di dieci giorni per l'esame dell'Ufficio centrale e di cinque giorni per l'esame di ammissibilità della Corte costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indìce con decreto il *referendum*, fissando, con almeno sessanta giorni di anticipo, la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno ».

ART. 2.

1. L'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« ART. 39. – *1.* Se entro e non oltre trenta giorni dalla data di svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, sono stati abrogati, l'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Se entro e non oltre 30 giorni dalla data di svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, sono stati modificati o sostituiti da una nuova disciplina, l'Ufficio centrale per il *referendum*, nel termine di dieci giorni e sentiti i promotori, valuta se la nuova disciplina introduce modificazioni tali da precludere la consultazione popolare estendendo, in caso negativo, la richiesta referendaria alla nuova disposizione di legge. In tal caso, nei successivi cinque giorni la Corte costituzionale ne decide l'ammissibilità ai sensi del quarto comma dell'articolo 33 ».

DDL13-3863
Lire 500